

REGOLAMENTO DELLA DIOCESI DI ORVIETO-TODI CIRCA GLI ATTI NON LITURGICI SVOLTI NELLE CHIESE

PREMESSE

- I. Le chiese (inclusi gli oratori) sono dei luoghi sacri e possono accogliere in via ordinaria soltanto quanto serve per esercitare e promuovere il culto e la religione, e cioè attività liturgiche e di formazione religiosa (cfr. CIC can. nn. 1210, 1213, 1220 § 1). Tra queste sono da considerarsi anche quelle chiese non ordinariamente aperte al culto e che non hanno perso il carattere della consacrazione, e le chiese di proprietà non ecclesiastica aperte al culto.
- II. È competenza dell'autorità ecclesiastica, che ne esercita il possesso canonico, stabilire i criteri per l'uso extra-liturgico delle chiese. In particolare, in questa Diocesi di Orvieto-Todi, tale competenza è avocata all'Ordinario Diocesano che la esercita tramite l'Ufficio Liturgico e l'Ufficio Cultura.
- III. La facoltà di organizzare manifestazioni non liturgiche all'interno degli edifici sacri spetta esclusivamente agli enti ecclesiastici, con fini prettamente pastorali.
- IV. All'interno delle manifestazioni non liturgiche non può trovare accoglimento ciò che è contrario alla fede, alla morale e al buon gusto.
- V. L'ingresso a tali manifestazioni deve essere sempre libero e gratuito.

MANIFESTAZIONI EXTRA-LITURGICHE

- VI. Per quanto riguarda le manifestazioni non liturgiche, occorre distinguere:
 - 1. CONCERTI NELLE CHIESE
 - La materia dei concerti nelle chiese è stata oggetto di disposizioni da parte dell'autorità ecclesiastica, tra cui il documento della Congregazione per il Culto Divino *Concerti nelle Chiese* (1987) e l'*Istruzione in materia*

amministrativa della CEI (2005). Nel caso dei concerti si distinguono tre fattispecie:

- 1.1 Elevazioni musicali: Si tratta di concerti di musica sacra o religiosa all'interno della celebrazione della Parola di Dio o in esplicito contesto di preghiera. Essi rappresentano un vero e proprio atto di culto, il quale deve essere comunicato all'Ufficio Liturgico. A questa tipologia sono assimilabili, ad esempio, le rassegne corali in forma di preghiera, o le elevazioni organistiche.
- 1.2 Musica sacra o religiosa: Non tutta la musica si questa tipologia può trovare accoglimento negli edifici sacri, tuttavia è ammesso tutto quel patrimonio di musica composta per la liturgia e non più eseguibile durante la liturgia stessa. Il programma dei brani musicali con il nome dei relativi autori unitamente al curriculum degli esecutori dovrà essere sottoposto all'Ufficio Liturgico per l'ottenimento del nulla osta.
 Si precisa che per considerare la sacralità di un brano concorrono sia l'aspetto musicale-strumentale sia testuale; non si può ritenere sacro un brano sulla base esclusiva del testo di carattere religioso.
- 1.3 Musica in genere: Tutto ciò che non rientra nei due punti precedenti non è possibile eseguirlo in una chiesa o edificio sacro. Eventuali circostanziate eccezioni dovranno ottenere, tramite l'Ufficio Liturgico, espressa licenza scritta dell'Ordinario Diocesano.

2. EVENTI CULTURALI

L'ambito degli eventi culturali di cui la Chiesa si fa promotrice non rientra necessariamente nelle attività da svolgersi nelle chiese. Per questi eventi si incoraggia l'uso dei locali di ministero pastorale. Nel caso degli eventi culturali si distinguono tre fattispecie:

- 2.1 Sacre conferenze: Le conferenze di carattere catechetico, teologico, artistico e di testimonianza possono essere tenute all'interno di edifici sacri mantenendo il carattere di preghiera. Esse rappresentano un atto di culto e deve essere comunicato all'Ufficio Cultura.
- 2.2 Conferenze in genere, presentazione di libri, mostre, esposizioni, rappresentazioni teatrali, trasmissioni televisive, registrazione e proiezione di audiovisivi, eventi culturali in genere: La descrizione dettagliata di questo tipo di manifestazioni, l'argomento in esse trattato, il nome e il curriculum dei conferenzieri (o delle persone che intervengono), dovranno essere sottoposti all'Ufficio Cultura per l'ottenimento del nulla osta.
- 2.3 Eventi culturali extra-religiosi: Tutto ciò che non rientra nei due punti precedenti o che comunque sia contrario al buon gusto, alla fede e alla morale cattolica, non è possibile svolgerlo in una chiesa o edificio sacro.

3. ALTRE MANIFESTAZIONI

Tutto quello che non rientra nei due punti 1 e 2 di cui sopra, non potrà trovare accoglimento nei sacri edifici.

ULTERIORI PRECISAZIONI

VII. Tutte le richieste devono essere inoltrate in fase di organizzazione dell'evento musicale o culturale, in modo da poter eventualmente intervenire sul programma, e dunque almeno 40 giorni prima. Tali richieste devono essere fatte compilando i moduli predisposti dagli Uffici competenti e inviati, unitamente all'altro materiale richiesto (programma, nome autori/relatori/interpreti, bozze locandine), alle mail ufficiali della Diocesi di Orvieto-Todi:

Per l'Ufficio Liturgico: <u>liturgia@diocesiorvietotodi.it</u> Per l'Ufficio Cultura: <u>cultura@diocesiorvietotodi.it</u>

- **VIII.** Ottenuto il *nulla osta* dell'Ufficio competente, nel materiale pubblicitario e negli eventuali programmi di sala dovrà essere apposto il *Logo ufficiale* della Diocesi di Orvieto-Todi con la dicitura «Ufficio Liturgico Ufficio Cultura». Non è ammesso l'uso del logo generico.
- **IX.** Le eventuali raccolte in denaro proposte ai partecipanti possono essere organizzate esclusivamente dalla parrocchia o ente ecclesiastico e destinate a finalità caritative e pastorali.
- **X.** Tutti coloro che intervengono sono tenuti a un abbigliamento e a un comportamento conveniente al carattere sacro della chiesa. È opportuno che in alcuni casi il SS. Sacramento sia trasferito in una cappella annessa o in altro luogo sicuro e decoroso. Coloro che intervengono sono tenuti ad un uso rispettoso degli spazi liturgici cercando, in accordo con il parroco o rettore della chiesa, di non invadere il presbiterio. Non è permesso l'uso dell'ambone preposto alla proclamazione e spiegazione della Parola di Dio come luogo di presentazione dell'evento.